

- Foglio informativo di sintesi -

**CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI COLPITI DALL'ALLUVIONE
PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO ED AI BENI MOBILI**

(Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 381 del 16 agosto 2016 e Allegato 1, in attuazione della Delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13.09.2018)

I riferimenti contenuti nel presente documento rinviano a paragrafi dell'Allegato 1 all'Ordinanza 381/2016

TIPOLOGIA DI DANNI AMMESSI A CONTRIBUTO

- ➔ **TIPOLOGIA I** - contributi finalizzati alla **ricostruzione in sito** o alla **delocalizzazione delle abitazioni**:
- **ricostruzione** in sito delle abitazioni distrutte (cfr. par. 2.1.a);
 - **delocalizzazione di abitazioni distrutte**, ovvero costruzione o acquisto di una nuova unità abitativa in altro sito dello stesso Comune o di un Comune confinante, nei casi indicati al par. 2.1.b);
 - **delocalizzazione di abitazioni non distrutte** ma oggetto di ordinanza di sgombero, nei casi indicati al par. 2.1.c.

Criteri per la determinazione del contributo (cfr. par. 3.5):

Destinazione dell'unità immobiliare (alla data dell'evento calamitoso)	Limite % del contributo	Limite massimo
abitazione principale del proprietario ¹	fino all'80% di MV ²	187.500,00 euro
abitazione diversa da quella principale del proprietario ¹	fino all'50% di MV ²	150.000,00 euro
demolizione dell'immobile da ricostruire o delocalizzare	/	10.000,00 euro

NB. Qualora nella **scheda B non sia stato indicato alcun importo** si vedano i par. 12 e 3.5.4.

NB. Per ulteriori specifiche relative alle:

- **abitazioni distrutte da delocalizzare** (demolizione e vincolo temporaneo di inedificabilità) si vedano i par. 3.6 e 3.7;
- **abitazioni non distrutte da delocalizzare** (successiva revoca dell'ordinanza di sgombero) si veda il par. 3.7.

- ➔ **TIPOLOGIA II** - contributi finalizzati al **ripristino di abitazioni danneggiate o di parti comuni di edifici residenziali**:

- ripristino di **abitazioni danneggiate** (cfr. par. 2.1.d);
- ripristino di **parti comuni danneggiate di edifici residenziali** (cfr. par. 2.1.e).

I contributi sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia alle **strutture portanti**, agli **impianti**, alle **finiture** interne ed esterne, ai **serramenti** interni ed esterni (si veda il dettaglio al par. 3.2).

Criteri per la determinazione del contributo (cfr. par. 3.3):

Destinazione dell'unità immobiliare (alla data dell'evento calamitoso)	Limite % del contributo	Limite massimo	
abitazione principale del proprietario ¹	fino all'80% di MV ²	150.000,00 euro	
abitazione diversa da quella principale del proprietario ¹	fino all'50% di MV ²		
parti comuni di un edificio residenziale	con almeno un'abitazione principale di un proprietario		fino all'80% di MV ²
	privo di abitazioni principali di proprietari		fino all'50% di MV ²

N.B. gli eventuali **adeguamenti obbligatori per legge** sono riconoscibili, mentre risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari le eventuali **migliorie**; in entrambi i casi le spese devono essere evidenziate specificamente nel computo estimativo della perizia (cfr. par. 3.2)

N.B. le spese per **prestazioni tecniche** (progettazione, direzione lavori, etc.) sono ammissibili a contributo nel limite del 10% dell'importo secondo quanto specificato al par. 3.4.

- ➔ **TIPOLOGIA III** - contributi a parziale **ristoro** delle spese connesse con la sostituzione o il ripristino di **beni mobili distrutti o danneggiati** (cfr. par. 2.1.f)

Criteri per la determinazione del contributo (cfr. par. 3.8):

Destinazione dell'unità immobiliare (alla data dell'evento calamitoso)	Contributo concesso per vano	Limite massimo
abitazione principale del proprietario o di un terzo, distrutta o allagata - escluse le abitazioni non distrutte da delocalizzare (cfr. par. 2.1.c)	300,00 euro per ciascun vano catastale principale (cucina, camera, sala) distrutto o allagato	1.500,00 euro (max 5 vani)

Danni esclusi dai contributi, con riferimento alla data dell'evento calamitoso (si veda il dettaglio al par. 5):

- a) agli **immobili**, di proprietà di una persona fisica o di un'impresa, destinati all'esercizio di un'attività economica e produttiva;
- b) alle **pertinenze** che si configurano come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione;
- c) ad **aree e fondi esterni al fabbricato**;
- d) ai fabbricati, o a loro porzioni, **realizzati in assenza/violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie**;
- e) ai fabbricati che **non risultino iscritti al catasto fabbricati**;
- f) ai fabbricati che risultavano **collabenti o in corso di costruzione**;
- g) ai **beni mobili registrati**.

¹ Per la definizione di **abitazione principale del proprietario** e **abitazione diversa da quella principale del proprietario** si veda il par. 4.

² Come indicato al par. 3.1, il contributo è calcolato sul minor valore MV:

- a. tra quello indicato in scheda B) e quello risultante dalla perizia asseverata (**danni non ripristinati**);
- b. tra quelli indicati al punto a) e l'importo della spesa sostenuta comprovata da documentazione valida ai fini fiscali (**danni già ripristinati**);
- c. tra quelli indicati al punto b) compresa la ulteriore eventuale spesa stimata in perizia per i lavori non ancora effettuati (**danni ripristinati parzialmente**).

NB. Ad ogni modo, nei casi in cui i lavori siano da realizzarsi in tutto o in parte il contributo sarà rideterminato dal Comune all'atto della verifica finale della spesa complessivamente sostenuta, ove questa risultasse di importo inferiore al minor valore MV.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO – SCADENZA 23 OTTOBRE 2018

Documentazione da presentare obbligatoriamente al Comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato:

Allegato A - domanda di contributo (cfr. par. 6.1).

NB. Qualora la domanda non sia sottoscritta davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla, ma venga consegnata da terzi o spedita a mezzo posta ordinaria, dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità.

NB. Modalità di presentazione della domanda (cfr. par. 6.9, 6.10):

- consegnata a mano;
- spedita a mezzo raccomandata a.r. (fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante);
- spedita tramite PEC (fa fede la data di invio dell'e-mail certificata; è possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale o, in alternativa, allegare copia in formato .pdf o .jpg di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo).

Allegato A1 - dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio (cfr. par. 6.1).

NB. Nel caso in cui la scheda B sia stata presentata e sottoscritta, invece che dal proprietario dell'abitazione, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), si veda par. 6.3.

NB. Per i beni mobili distrutti o danneggiati presenti nell'abitazione principale del proprietario o di un terzo, distrutta o allagata (escluse le abitazioni non distrutte da delocalizzare di cui al par. 2.1.c), la domanda è presentata dal proprietario dei medesimi beni mobili come specificato al par. 6.4.

Allegato A2 - perizia asseverata a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio (cfr. par. 6.6, 10).

NB. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo.

NB. La perizia asseverata, nonché la scheda B, non sono richieste nel solo caso di danni ai beni mobili in assenza di danni all'immobile.

Documentazione da allegare alla domanda solo nei seguenti casi specifici:

Abitazioni in comproprietà	Allegato A.3 - delega degli altri comproprietari (cfr. par. 6.2, 7.1). <i>NB. In assenza della delega il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato domanda (cfr. par. 7.2).</i>
Parti comuni danneggiate di un edificio residenziale in cui non sia stato nominato l'amministratore condominiale	Allegato A.4 - delega degli altri condomini (cfr. par. 6.5, 8.1). <i>NB. In assenza della delega il contributo è riconosciuto al solo condomino che ha presentato domanda (cfr. par. 8.2).</i>
Lavori già eseguiti e spesa sostenuta alla data di presentazione della domanda	Allegato A.5 - rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili (cfr. par. 6.7).
Ricostruzione in sito o in altro luogo dell'immobile distrutto	Quadro economico di progetto redatto da un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio (cfr. par. 6.8, 12.1.a).
Abitazioni da delocalizzare mediante acquisto di un'altra abitazione	Contratto preliminare/definitivo di acquisto o, in mancanza, atto contenente la promessa di acquisto (cfr. par. 6.8, 12.1.b).
Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico	Copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito, o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia assicurativa e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico (cfr. par. 9.2). <i>NB. In presenza di indennizzi assicurativi o altri contributi da parte di altro ente pubblico per le medesime finalità, a questi andrà sommato il contributo in argomento fino alla concorrenza del massimo del danno ammesso a contributo (dettagli al par. 9.1).</i>

Eventuali integrazioni successive:

Parti comuni danneggiate di un edificio residenziale in cui è stato nominato l'amministratore condominiale	Verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori, da inviare entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda (cfr. par. 6.5, 8.3).
Indennizzi/contributi effettivamente percepiti successivamente alla presentazione della domanda di contributo	Documentazione attestante l'effettiva erogazione dell'indennizzo o contributo, da inviare entro i successivi 10 giorni, a pena di decadenza dal contributo (cfr. par. 9.3, 9.4).

FASI SUCCESSIVE ALL'AUTORIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. delibera del Consiglio dei Ministri con approvazione dei limiti di importo autorizzati per i finanziamenti agevolati;
2. comunicazione ai beneficiari dell'esatto importo del finanziamento agevolato concesso, con indicazione delle relative modalità di attivazione;
3. individuazione da parte del beneficiario dell'Istituto di credito convenzionato per l'erogazione del finanziamento;
4. erogazione del finanziamento (in caso di spese già sostenute, verrà riconosciuto al beneficiario a titolo di rimborso);
5. esecuzione degli interventi (in caso di interventi ancora da realizzare), con pagamenti alle imprese fornitrici o esecutrici nel rispetto dei seguenti termini (eventualmente prorogabili):
 - a) 18 mesi (dalla data di pubblicazione della delibera di finanziamento sulla G.U.) per gli interventi di ripristino dei beni immobili danneggiati;
 - b) 30 mesi per gli interventi di demolizione, ricostruzione o delocalizzazione dell'abitazione distrutta o sgomberata.
6. presentazione all'Istituto di credito (per gli interventi e le spese ancora da effettuare) della documentazione probatoria validata per l'erogazione del finanziamento;
7. attivazione di successivi controlli, con eventuale rideterminazione del contributo e del corrispondente finanziamento agevolato, nonché eventuale decadenza dal medesimo contributo e conseguente estinzione del finanziamento stesso;
8. in caso di **trasferimento della proprietà dell'abitazione principale del proprietario o del terzo mediante atto**, si veda il par. 13;
9. in caso di **successione nel contributo** si veda il par. 14.